



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
Sportello Unico per l'Immigrazione

Istanze di "Emersione" ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 - Documentazione da produrre a questo Sportello

I destinatari di cui all'allegato 1, convocati presso questo ufficio per concludere un contratto di lavoro subordinato o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini stranieri, dovranno essere muniti della seguente documentazione:

DATORE DI LAVORO:

- 1) Originale della ricevuta della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda.
- 2) Documento di identità o equipollente in corso di validità + fotocopia dello stesso.
- 3) Originale + fotocopia della ricevuta del pagamento del contributo forfetario € 500 (F24).
- 4) Originale + fotocopia della ricevuta del pagamento del contributo forfetario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per ogni mese o frazione di mese, pari a € 156 (€ 300 in caso di lavoro agricolo), se dovuto.
- 5) In caso di **assunzione di addetti all'attività di assistenza alla propria persona affetta da patologia o handicap**: originale della documentazione sanitaria attestante la limitazione dell'autosufficienza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro.

PER L'ALLOGGIO DEL LAVORATORE:

- 6) Copia del titolo con il quale il lavoratore straniero detiene l'alloggio (es. comodato d'uso/contratto d'affitto, anche non registrato). Nel caso in cui il lavoratore sia ospite presso l'abitazione del datore di lavoro o sia ospite presso altri, è sufficiente la presentazione di copia della "cessione fabbricato" per ospitalità presentata alla competente autorità di pubblica sicurezza.
- 7) Certificato in originale attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria. Qualora tale certificato non sia già stato rilasciato dalle Autorità competenti, dovrà essere presentata la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso (questo certificato deve essere richiesto presso il Comune competente per residenza o presso la ASL di appartenenza).

LAVORATORE:

- 8) Originale + fotocopia del documento di riconoscimento indicato nel modulo F24.
- 9) Originale + fotocopia del documento valido per l'espatrio in corso di validità.
- 10) Attestazione della presenza sul territorio nazionale, in data antecedente all' 8 marzo 2020, rilasciata da un organismo pubblico qualora non sussista la dichiarazione di presenza ovvero non sia stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore presso la sede dello Sportello Unico per l'Immigrazione nel giorno e nell'ora di cui all'allegato 1.

In caso di **impossibilità documentata** del datore di lavoro a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione è consentita la sottoscrizione da parte di altri soggetti previa acquisizione della seguente documentazione:

- 11) dichiarazione resa ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. 445/2000, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- 12) nel caso in cui a sottoscrivere il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si potrà far ricorso ad apposita PROCURA NOTARILE ovvero a DELEGA, PROCURA o MANDATO con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporteranno la denuncia del richiedente all'Autorità Giudiziaria. La mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l'archiviazione del procedimento con la conseguente cessazione della sospensione di eventuali procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni, nelle more della procedura o all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, è necessaria la presenza sia del datore che del lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il Dirigente
Viceprefetto Agg. dott. Vincenzo Chietti
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)